

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 15 del Reg.

Del 29.08.2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

OGGETTO	ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - I TRIMESTRE ANNO 2022.
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE**

N. 15 del 29.08.2022

N. 348 Del 29.08.2022 Registro Generale

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO
COMUNALE - I TRIMESTRE ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di agosto nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

REMESSO

- CHE l'art. 10, comma 1°, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014 ha abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, cancellando, in tal modo, le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario Comunale dei diritti di rogito previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15/11/1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tab. D Allegata alla L. 08/06/1962, n. 604;
- CHE contestualmente il 2° comma dell'art. 10 del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, stabilendo che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia."
- CHE ai sensi del successivo comma 2-bis del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 viene specificato che: - "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"

DATO ATTO:

- che ai sensi del comma 2-ter del D.L. 90/2014, le norme relative alla ripartizione dei diritti di rogito non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- che pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali;
- che in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali ed i rispettivi ufficiali roganti va, quindi riconosciuta al Segretario Comunale l'attribuzione dell'intera somma introitata dal

Comune per i contratti rogati dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della Legge 114/2014, che ha nuovamente introdotto, solo per i Segretari Comunali di fascia C o che comunque, anche se inquadrati nelle Fasce A o B, operano nei Comuni con dipendenti privi di qualifica dirigenziale, il diritto alla corresponsione dei diritti di rogito a condizione, però, di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio in godimento;

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro (18/05/2016 n. 1539/2016) che interpreta in maniera assolutamente tranciante la questione connessa alla percezione dei diritti di rogito, stabilendo che la disposizione «sembra chiara nell'individuare, quali destinatari del beneficio di cui all' art. 30 Legge n.734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: quelli che operano presso enti locali privi di dirigenti con qualifica dirigenziale e quelli che non hanno qualifica dirigenziale». E riconosce, pertanto, la percezione dei diritti di rogito anche ai segretari delle fasce A e B, quando «i medesimi operano all' interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali»;

DATO ATTO che tale interpretazione conferma le precedenti decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare espressamente che i “proventi annuali” relativi a “gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell’Ente locale per essere erogati, al termine dell’esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale” (cfr.: deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 194 del 14 novembre 2014);

CONSIDERATO:

- che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;
- che nel Comune di Sinagra non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell’art. 10 comma 2/bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale Dott. Pietro Manganaro (in fascia A) ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

VISTA la titolarità, per il periodo considerato, del Segretario Comunale dott. Pietro Manganaro;

DATO ATTO che l’ammontare dei diritti di rogito riscossi e che risultano da ripartire al Segretario Comunale per il primo trimestre 2022 ammontano ad € 2.318,97 secondo gli atti a repertorio qui di seguito specificati:

- Contratto Rep. 400 del 21.03.2022;

VISTO il vigente CCNL di comparto del 17/12/2020 relativo al triennio economico 2016 - 2018;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione del dovuto;

ATTESTATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6, comma 2, del D.P.R.62/2013, che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 28/7/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali è stato, ulteriormente, differito al 31/08/2022;

VISTA la Legge 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07/09/1998 e N. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la Determinazione del Sindaco N. 17 del 29/07/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

la superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di dare atto che l'ammontare dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Sinagra e da liquidare per il primo trimestre dell'anno 2022 ammontano a complessivi € 2.318,97;
- 2) di dare atto che, per i motivi esposti in premessa, il 100% della somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore del predetto Segretario Comunale;
- 3) di dare atto, altresì, che il Segretario Comunale Dott. Pietro Manganaro è inquadrato nella Fascia A del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 4) di dare atto, comunque, che nel Comune di Sinagra non è presente la Dirigenza;
- 5) di dare atto, altresì, che giusta precisazione in premessa, tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento del predetto Segretario Comunale;
- 6) di liquidare e pagare al Segretario Comunale Dott. Pietro Manganaro la somma, al lordo delle ritenute di legge, di € 2.318,97 tramite il Comune di Patti, sede in cui è titolare, come da nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5452 del 24/5/2022;
- 7) di imputare la superiore spesa al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – capitolo 76/1 RR.PP.;
- 8) di dare atto che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'ente;
- 9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 10) di disporre che la presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015). a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 7/2019 per quanto applicabile.

L'istruttore

F.to Angelina Beatrice ROSETTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Silvana GIGLIA

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Il Visto attestante la copertura finanziaria è reso nell'osservanza dei limiti imposti dall'art. 188, comma 1 quater, fino all'applicazione del disavanzo.

Lì, 29.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIGLIA SILVANA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 30.08.2022 al 14.09.2022

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.08.2022

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pietro Currao

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE